REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 [5], hanno acquistato uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche di Corinto devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.

2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'Idagep, via Acharnon 241, Atene.

3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

ALLEGATO I

Elenco degli organismi ammassatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento

1. ASO, Mezonos 241, Patrasso, Grecia.
2. Paneglialios Enosis Syneteresmon Egion, Grecia.
3. Enosis Georgikon Syneterismon Zakynthou, Zante, Grecia.
4. Enosis Georgikon Synterismon, Olimpia, Elide, Pirgo, Grecia.
5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grecia.

ALLEGATO II

Qualità e prezzi delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1985 di cui all'articolo 1

Categoria	ECU/100 kg netti
1. « Ombra », della regione di Eghion	84,662
2. « Scelta di sole », della regione di Eghion	82,871
3. « Ombra », della regione di Corinto	82,274
4. « Scelta di sole », della regione di Corinto	79,846
5. « Corrente », della regione di Eghion	78,692
6. « Scelta di sole », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	77,617
7. « Corrente », della regione di Corinto	77,617
8. « Scelta di sole », del resto della Messenia	76,423
9. « Corrente », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	75,229
10. « Corrente », del resto della Messenia	74,035
11. « Corrente », di altre regioni	67,706